

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Dichiarazione integrativa per recuperare il credito IVA post regolarizzazione? - pag. 2
- Il contraddittorio preventivo (quasi mai) obbligatorio entra in vigore. In sordina - pag. 4
- Pagamenti in contanti: dal 1° luglio soglia a 2000 euro - pag. 10
- La giustizia tributaria riparte dal 1° luglio - pag. 10
- Auto aziendali: aumenta la tassazione dei fringe benefit - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- Bonus IRPEF 2020: nuovi adempimenti per il sostituto d'imposta - pag. 12
- Taglio del cuneo fiscale in busta paga: a chi e quando spetta - pag. 14
- Reddito di cittadinanza: importo decurtato per mancata fruizione - pag. 16

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Decreto Rilancio: redazione dei bilanci senza effetto Covid-19 - pag. 17

FINANZIAMENTI

- Superbonus 110%: al via dal 1° luglio - pag. 19
- Pagamenti elettronici: dal 1° luglio credito d'imposta del 30% sulle commissioni - pag. 22
- Bonus vacanze: al via l'utilizzo dello sconto. Come si chiede? - pag. 23

IMPRESA

- Decreto Rilancio: per le Srl nomina dell'organo di controllo differita al 2022 - pag. 25

IN EVIDENZA

Superbonus 110%: al via dal 1° luglio

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Fa il suo esordio, a partire dal 1° luglio 2020, il superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici. La detrazione maggiorata, valida fino al 31 dicembre 2021, potrà essere recuperata in 5 anni o trasformata in sconto in fattura oppure ceduta a banche e fornitori. Una partenza però con alcuni aspetti da chiarire: mancano infatti i decreti ministeriali che fissano le disposizioni attuative. Secondo quanto anticipato dal Ministro delle Finanze, arriveranno dopo la conversione del decreto Rilancio, che dovrà avvenire entro il 18 luglio. Il quadro è poi reso incerto anche per modifiche in arrivo: nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del decreto, potrebbero essere approvati correttivi che andrebbero a ridurre i massimali di spesa e ad estendere i superbonus alle seconde case e agli enti del Terzo settore.

Super **ecobonus** e **sismabonus** al 110% al via. Il 1° luglio 2020 segna infatti il debutto della **maxi detrazione** per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici prevista dal **decreto Rilancio** (D.L. 34/2020, art. 119).

Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del decreto, potrebbero essere approvati correttivi che andrebbero a ridurre i massimali di spesa e ad estendere i



Taglio del cuneo fiscale in busta paga: a chi e quando spetta

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Novità in busta paga e nell'elaborazione del libro unico del lavoro dal mese di luglio. Diventa, infatti, operativo il taglio del cuneo fiscale per il reddito di lavoro dipendente. Il vecchio bonus Renzi va in soffitta e viene sostituito da un nuovo bonus diverso nella struttura e negli importi spettanti a ciascun lavoratore dipendente. Inoltre, viene ampliata la platea dei beneficiari. Spetta al sostituto d'imposta erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore. Quale è la procedura corretta per il calcolo del nuovo bonus IRPEF?

E' operativa dal 1° luglio 2020 la **platea dei beneficiari** con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale in favore della generalità dei lavoratori subordinati.

Al riguardo è bene ricordare che il **decreto Rilancio** stabilisce che sia il **bonus Renzi di 80 euro** (abrogato dal 1° luglio 2020) che

La nuova normativa modifica la struttura e i requisiti di spettanza del **bonus IRPEF**, ampliando la

il trattamento integrativo di 100 euro (in vigore dal 1° luglio 2020) sono riconosciuti anche se



Fisco

Dopo il 30 giugno 2020

Dichiarazione integrativa per recuperare il credito IVA post regolarizzazione?

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Dato che il quadro VQ del modello IVA 2020 permette di determinare il credito IVA maturato a seguito di versamenti periodici "non spontanei" effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione, è da ritenere - alla luce della sospensione del termine del 30 aprile 2020 disposto dal decreto Cura Italia - che in sede di compilazione del modello IVA 2020 dovessero essere computati gli importi versati fino al 30 giugno 2020. In alternativa all'utilizzo del quadro VQ, dovrebbe essere tuttora possibile avvalersi della dichiarazione integrativa per recuperare il credito IVA post regolarizzazione; in particolare, al fine di non attendere la presentazione della dichiarazione annuale per trasformare i crediti potenziali in crediti effettivi.

Nel **modello IVA 2020**, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 8938/2020, è stato introdotto il nuovo **quadro VQ (Versamenti periodici omessi)** al fine di consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti periodici dell'IVA "non spontanei", effettuati, cioè, in dipendenza del ricevimento della comunicazione di irregolarità e/o della notifica di una cartella di pagamento.

Versamenti tardivi "non spontanei" effettuati fino alla presentazione della dichiarazione

Per comprendere le ragioni della modifica occorre ricordare che, **fino alla dichiarazione relativa al 2017**, poteva emergere un credito IVA per effetto dei versamenti dovuti anche se non effettuati.

Nel rigo VL30, campo 1 (Ammontare dell'imposta) doveva essere indicato il maggiore tra l'importo del campo 2 (IVA periodica dovuta) e quello del campo 3 (IVA periodica versata), con la conseguenza che, nel modello IVA 2018, il saldo annuale era calcolato **scomputando l'imposta periodica dovuta anche se non versata**.

Come, tuttavia, previsto dall'art. 21-bis, comma 5, del D.L. n. 78/2010, i **versamenti periodici omessi** sono **segnalati al contribuente** e possono essere **recuperati dall'Agenzia delle Entrate** avvalendosi della procedura di liquidazione automatica di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dalle condizioni previste. A prescindere, pertanto, dal pericolo per la riscossione, gli uffici possono controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti periodici anche prima della presentazione della dichiarazione annuale e, se emerge un'imposta a debito, emettere un avviso bonario.

Al fine di **impedire l'utilizzo del credito IVA** a fronte di **versamenti periodici omessi**, le istruzioni relative alla compilazione del modello IVA 2019 specificavano, con riferimento al rigo VL33 (IVA a credito), che

nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione annuale occorreva tenere conto **esclusivamente dei versamenti effettuati**.

Leggi anche IVA, non detraibile l'eccedenza in caso di versamenti omessi

In pratica, se la liquidazione definitiva dell'anno evidenziava un credito, in presenza di omessi versamenti periodici era necessario effettuare la liquidazione annuale senza tenerne conto, considerando esclusivamente i debiti periodici effettivamente pagati anteriormente alla dichiarazione; laddove dal calcolo emergeva un importo negativo, in quanto i versamenti omessi erano superiori al credito di cui al rigo VL33, la dichiarazione annuale non evidenziava alcun credito, siccome il rigo VL33 non doveva essere compilato. Il contribuente, per recuperare i crediti derivanti dai versamenti periodici effettuati dopo la presentazione della dichiarazione annuale, vale a dire a seguito di regolarizzazione, doveva presentare una dichiarazione integrativa dell'anno interessato dal versamento.

Ed è proprio al fine di **evitare** la presentazione della **dichiarazione integrativa** che, nel modello IVA 2020, è stato introdotto il quadro VQ, con il quale viene data **rilevanza ai versamenti tardivi effettuati su richiesta dell'Amministrazione finanziaria**, eseguiti dal contribuente **fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale**, il cui omesso versamento per l'anno di riferimento ha inciso sulla determinazione del saldo.

Leggi anche Modello IVA 2020: quadro VQ a compilazione progressiva

Resta inteso - ma sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto - che la **dichiarazione integrativa dovrebbe poter essere ancora presentata**, in alternativa alla compilazione del quadro VQ, per recuperare il credito IVA post regolarizzazione; in particolare, al fine di non attendere la presentazione della dichiarazione annuale per trasformare i crediti potenziali in

crediti effettivi.

Come rilevato da Assonime nella circolare n. 6/2020, la funzione del quadro VQ è quella di pervenire alla **corretta quantificazione del credito IVA annuale** tramite la “trasformazione” dei **crediti “potenziali”** in **crediti effettivi**, resa possibile dal pagamento dei debiti esposti nelle comunicazioni di irregolarità e/o nelle cartelle di pagamento.

Rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell'IVA periodica

Con la risposta a interpello n. 81 del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell'IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si forma per l'importo e nel momento in cui vengono eseguiti i pagamenti, con la conseguenza che il medesimo può risultare ripartito in più dichiarazioni.

Nel quadro VQ, infatti, se i versamenti avvengono in forma rateale, occorre indicare la quota parte dell'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e, comunque, non oltre il termine

ordinario di presentazione.

L'importo così individuato, confluenso nel rigo VL12 (Versamenti periodici omessi), concorre alla determinazione del credito IVA annuale, mentre le rate successive dovranno essere riportate nel Quadro VQ delle dichiarazioni relative agli anni in cui i relativi pagamenti verranno effettuati.

Effetti della sospensione degli adempimenti IVA da Covid-19

Tra gli adempimenti sospesi per effetto dell'art. 62, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) si annovera anche la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020), la cui scadenza è stata differita dal 30 aprile 2020 al **30 giugno 2020**.

Siccome il quadro VQ permette di determinare il credito IVA maturato a seguito di versamenti periodici “non spontanei” effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione, è da ritenere - alla luce della sospensione del termine del 30 aprile 2020 - che in sede di compilazione del modello IVA 2020 dovesero essere computati gli **importi versati fino al 30 giugno 2020**.

Fisco

A decorrere dal 1° luglio

Il contraddittorio preventivo (quasi mai) obbligatorio entra in vigore. In sordina

di Carlo Nocera - Avvocato in Roma - Studio Legale Nocera

Entrata in vigore impalpabile per la "sostenibilissima leggerezza" del contraddittorio preventivo obbligatorio che, a far data dal 1° luglio 2020, dovrebbe caratterizzare alcuni degli avvisi di accertamento che vengono notificati dall'Amministrazione finanziaria. Se alla leggerezza dello strumento si aggiunge anche il mancato coordinamento con le attuali disposizioni che prevedono la facoltà di differimento della notifica degli atti "lavorati" nell'anno in corso a tutto il 2021, il gioco è fatto: non sarà di certo una data memorabile per i diritti (?) del contribuente...

L'obbligo di emettere il "nuovo" invito al contraddittorio, di cui all'art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, è previsto **esclusivamente** per la definizione degli **accertamenti** in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali;
- ritenute;
- imposte sostitutive;
- imposta regionale sulle attività produttive;
- imposta sul valore degli immobili all'estero;
- imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero;
- imposta sul valore aggiunto.

Leggi anche

- Obbligo di invito al contraddittorio: esclusioni ingiustificate e penalizzazioni per i contribuenti
- Il contraddittorio diventerà quasi sempre "non" obbligatorio

Ma la legge prevede non poche **eccezioni** che **vanificano** sostanzialmente la portata della disposizione, in quanto non si deve procedere alla convocazione del contribuente quando:

- a seguito del controllo sia stata rilasciata **copia del processo verbale di chiusura** delle operazioni da parte dei competenti organi;
- l'ufficio procede all'emissione di **avvisi di accertamento** o di **rettifica "parziale"** disciplinati dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 54, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 633/1972;
- sussistano casi "di **particolare urgenza**" per l'ufficio, specificamente **motivati**;
- sussistano ipotesi di **fondato pericolo per la riscossione**;
- il procedimento ha per oggetto fattispecie che contemplano, di per sé stesse, la partecipazione del contribuente alla formazione dell'atto (come nei casi degli studi di settore, degli ISA, dell'abuso del diritto, etc.).

Ricorso al contraddittorio obbligatorio solo marginale

È un novero, questo delle esclusioni, destinato a far divenire del tutto marginale il ricorso all'istituto in commento: si pensi soltanto al fatto che il numero degli **accertamenti "parziali"**, in base agli ultimi dati statistici resi disponibili, rappresenta praticamente la **metà del numero degli accertamenti emessi** su base annuale o che i procedimenti che si concludono a seguito di una verifica sono quasi sempre quelli più "pesanti" in termini di contestazioni per le future riprese a tassazione.

Ora è vero che la circolare n. 17/E/2020 invita gli uffici a fare uso dello strumento anche in queste ipotesi in cui l'esclusione è legittima, ma mi sia consentito dubitare fortemente che ciò accada.

L'**invito a comparire** di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 è a disposizione degli uffici da oltre un ventennio, idoneo all'attivazione di un procedimento in contraddittorio quando questi possiedono elementi idonei alla notifica di un avviso di accertamento, eppure non è **mai stato utilizzato** (soprattutto per ragioni di capacità operativa).

È abbastanza utopistico ritenere che, senza l'innesto di nuove risorse umane, gli uffici si facciano carico di procedere alla **sistematica convocazione del contribuente** per l'avvio del contraddittorio.

Notifica diretta degli atti impositivi

Sempre sul versante delle esclusioni, ed è un aspetto affatto piacevole, la norma lascia campo aperto alla notifica diretta degli atti impositivi, quand'anche debbano essere preceduti dall'invito al contraddittorio, in tutti i casi di "**particolare urgenza**".

Una definizione generica che può aprire scenari imprevedibili e poco rimediata la previsione che dette ragioni debbano essere puntualmente evidenziate nella **motivazione degli avvisi "urgenti"**: si corre il rischio di avviare conflitti in sede giurisdizionale del genere e durata di quelli che hanno caratterizzato gli avvisi di accertamento emessi *ante tempus* (per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000) che

hanno condotto, dopo 13 anni, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sismabonus e unità immobiliari vendute da imprese di costruzione: quando la detrazione spetta agli acquirenti

La detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 195 e 196 del 30 giugno 2020. L'asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 195 e 196 del 30 giugno 2020 riguardanti **detrazione** spettante agli **acquirenti** delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Il DL n. 63 del 2013 al comma 1-septies dell'articolo 16, inserito dal DL n. 50 del 2017, modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 34 del 2019, prevede che qualora gli interventi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1,2 e 3** mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le **detrazioni** dall'imposta spettano **all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio tecnico centrale ha chiarito che questa norma, tenuto conto della circostanza che l'estensione alle **zone 2 e 3** è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha

inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal **sismabonus**, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili, con documentato miglioramento sismico di una o più classi, siano estesi agli **acquirenti** delle predette unità immobiliari. Per tale ragione deve ritenersi che l'ottenimento dei **benefici fiscali** di cui all'art. 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui **procedure autorizzatorie** sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata **asseverazione** deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30/06/2020, n. 195](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30/06/2020, n. 196](#)

Fisco

Dal MEF

Informazioni sui conti finanziari da parte degli intermediari: slitta al 30 settembre il termine per la comunicazione

E' in corso di predisposizione il decreto del Mef che dispone il differimento dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 del termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) per l'anno 2020 (relative al periodo di reporting 2019) da parte delle istituzioni finanziarie italiane. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato stampa del 30 giugno 2020, con cui ha evidenziato che questo decreto verrà emanato per tener conto dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia COVID-19.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 30 giugno 2020 un comunicato stampa n. 155 in merito al differimento al 30 settembre 2020 del

termine di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle **informazioni sui conti finanziari** da parte degli intermediari.

La nota del Ministero evidenzia che è in corso di predisposizione il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che, a causa dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia **COVID-19**, dispone il differimento dal 30 giugno 2020 al **30 settembre 2020** del termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) per l'anno 2020 (relative al periodo di reporting 2019) da parte delle istituzioni finanziarie italiane.

Nello specifico, il **differimento** riguarda l'obbligo di comunicazione delle informazioni da scambiare con gli altri Stati membri UE, così come richiesto dalla direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC2, con gli altri Paesi non UE sulla base del Multilateral Competent Authority Agreement firmato il 29 ottobre 2014, con gli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo intergovernativo ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 relativo alla implementazione della legislazione FATCA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 30/06/2020, n. 155

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Credito di imposta ZFU: come beneficiare dell'agevolazione

Il credito di imposta ZFU consiste in una esenzione del reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU, le cui peculiari modalità di utilizzo prevedono che le imposte commisurate al reddito rappresentino un credito da utilizzare mediante il modello F24 in riduzione dei versamenti dovuti, ai fini delle II.DD., dell'IRAP e dell'IMU, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, ma pur sempre riferibili al reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 197 del 30 giugno 2020.

Con la risposta a interpello n. 197 del 30 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **credito di imposta ZFU**.

L'articolo 46 del DL n. 50 del 2017, riconosce, tra l'altro, al verificarsi di determinate condizioni, l'**esenzione** dalle imposte sui redditi del reddito derivante

dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa in detta zona.

Inoltre si prevede l'esenzione **dall'imposta regionale sulle attività produttive** del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta.

In particolare, possono beneficiare dell'esenzione solo i soggetti che hanno subito la **riduzione del fatturato** a causa del verificarsi degli eventi sismici.

Per l'attuazione della **misura agevolativa** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.

Il decreto appena menzionato all'articolo 9, comma 2, rubricato "**esenzione dalle imposte sui redditi**" dispone che ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate né le sopravvenienze attive e passive.

Tra l'altro l'Agenzia delle entrate ha stabilito che la fruizione di queste agevolazioni avviene mediante riduzione dei versamenti, ossia in **compensazione** mediante il modello di pagamento F24.

Orbene, ai fini della **quantificazione del beneficio**, partecipano alla formazione del reddito agevolabile solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell'attività produttiva; ne sono, invece, esclusi i componenti di natura straordinaria, in conformità alla ratio legis della misura agevolativa, diretta a limitare il beneficio di esenzione ai redditi derivanti dall'attività "ordinaria" svolta nella ZFU.

L'agevolazione in commento consiste, quindi, in una **esenzione del reddito ordinario d'impresa**, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU, le cui peculiari modalità di utilizzo prevedono che le imposte commisurate al reddito rappresentino un **credito** da utilizzare mediante il modello F24 in riduzione dei versamenti dovuti, ai fini delle II.DD., dell'IRAP e dell'IMU, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, ma pur sempre riferibili al reddito ordinario d'impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU.

Con riferimento alle **modalità di utilizzo** del beneficio, nel ribadire essere una detassazione del reddito prodotto nel perimetro della ZFU di riferimento, si evidenzia che lo scomputo dei versamenti dovuti ai fini

delle II.DD., dell'IRAP e dell'IMU, nonché dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, mediante l'utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche Urbane ha **natura agevolativa** in quanto viene posto in essere al fine di fruire di agevolazioni fiscali e contributive ed è, in virtù del descritto meccanismo di funzionamento, assimilabile ad una compensazione verticale, poiché trattasi di imposta su imposta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30/06/2020, n. 197

Fisco

Da CNDCEC e FNC

L'attività del CNDCEC durante il periodo di emergenza da Covid 19 al centro dell'Informativa periodica sulla fiscalità

In ambito fiscale il CNDCEC ha proposto per far fronte all'emergenza sanitaria da Coronavirus sin da subito l'immediata sospensione di tutti i versamenti tributari e contributivi. E' stata anche proposta la sospensione dei termini processuali e amministrativi tributari, compreso il termine di 90 giorni per il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione. Lo ha ricordato la Fondazione Nazionale dei Commercialisti nell'informativa periodica sulla fiscalità del mese di giugno 2020, che si è incentrata sull'attività svolta durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato **l'informativa periodica** riguardante la **fiscalità** in data 30 giugno 2020.

Questa informativa illustra le maggiori attività del CNDCEC, i documenti, i progetti e gli eventi che hanno per l'appunto interessato i Commercialisti.

In questo numero viene data notizia dell'attività del CNDCEC durante il periodo febbraio 2020 - giugno 2020, periodo caratterizzato **dell'emergenza sanitaria da Covid 19**.

In questo periodo il Paese è entrato nella fase di **lock-down** prima e poi nelle fasi di graduale ripresa della attività, per cui il CNDCEC è intervenuto più volte con proposte suggerimenti e osservazioni in relazione alle diverse misure di sostegno previste dai decreti

sull'emergenza.

Già di primi giorni di marzo, il CNDCEC ha predisposto un documento congiunto con Confindustria, dove sono state evidenziate **22 misure** ritenute necessarie per la prima fase dell'emergenza.

In ambito fiscale è stata proposta l'immediata **sospensione** di tutti i versamenti tributari e contributivi. E' stata anche proposta la sospensione dei termini processuali e amministrativi tributari, compreso il termine di 90 giorni per il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Per quanto riguarda gli **ISA** è stato chiesto il riconoscimento della facoltà di escludere l'applicazione per il 2020, essendo quest'ultimo un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Nello specifico importanti interventi sono stati svolti rispetto al:

- Decreto del MEF 24 febbraio 2020;
- Decreto Legge n. 9 del 2020;
- Decreto Cura Italia (DL n. 18 del 2020);
- DPCM 22 marzo 2020;
- Decreto Liquidità (DL n. 23 del 2020);
- Decreto Rilancio (DL n. 34 del 2020);
- DPCM 27 giugno 2020.

L'attività del CNDCEC è stata caratterizzata inoltre da una serie di **audizioni** tra cui quella presso la Commissione Bilancio del Senato sul Decreto Cura Italia.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Nazionale dei Commercialisti e CNDCEC, informativa 30/06/2020,

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Corrispettivi giornalieri: adeguamento graduale sino al 1° gennaio 2021

Il decreto Rilancio ha modificato i termini di adeguamento graduale all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte degli esercenti al dettaglio e attività assimilate, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021 e ha prorogato al 1° gennaio 2021 anche l'entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi. Di conseguenza, con il nuovo provvedimento l'Agenzia delle Entrate prevede che siano adeguanti, rispetto ai nuovi termini, i contenuti dei provvedimenti del 28 ottobre

2016 e successive modificazioni e del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 248558 del 30 giugno 2020 riguardante la **memorizzazione elettronica** e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid19, il decreto legge n. 34/2020, decreto Rilancio, ha apportato delle modifiche alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 in tema di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei **corrispettivi giornalieri**.

Nello specifico, l'articolo 140 del predetto decreto legge ha modificato i **termini di adeguamento** graduale all'obbligo in argomento da parte degli esercenti al dettaglio e attività assimilate, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021.

Tra l'altro l'articolo 141 del decreto legge Rilancio ha prorogato al 1° gennaio 2021 anche l'entrata in vigore della **lotteria dei corrispettivi**, di cui all'articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016.

Per tale motivo, il nuovo provvedimento prevede che siano adeguanti, rispetto ai nuovi termini, i contenuti dei provvedimenti del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.

Viene anche adeguato il termine di entrata in vigore dell'utilizzo esclusivo del nuovo **tracciato telematico** dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.

Quindi, al fine di recepire indicazioni provenienti dalle associazioni di categoria è stato aggiornato l'allegato tecnico 6 denominato "Allegato - Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 - giugno 2020". La modifica ha riguardato la descrizione di alcuni campi del tracciato lasciandone invariata la struttura.

La modifica all'**allegato tecnico** denominato "Allegato - Tipi di Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria" si è resa necessaria per classificare alcune altre modalità di pagamento come "Non Riscosso".

Per quanto riguarda il **layout del Documento Commerciale**, le modifiche hanno l'obiettivo di assicurare una leggibilità semplificata e l'ottimizzazione del contenuto al fine di ridurre il consumo di carta nel caso di stampa analogica del documento.

Infine vengono adeguati al 31 dicembre 2020 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 30/06/2020, n. 248558

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Detrazione Iva solo se la sottesa operazione si realizza effettivamente

Non è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva relativa al pagamento di un acconto a seguito di un preliminare di compravendita se poi quest'ultima non avviene. Detto diritto è infatti inscindibilmente collegato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o alla prestazione di servizi, che ne costituisce il presupposto essenziale. Sono questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13091 depositata il 30 giugno 2020.

L'Ufficio notificava ad una Srl un avviso di accertamento contestando un'operazione oggettivamente inesistente. In sintesi si trattava della sottoscrizione di un preliminare per l'acquisto di un immobile da parte della contribuente, che nel 2006 portava, tra l'altro, in detrazione l'Iva relativa alla somma indicata come acconto, che però non era mai stato versato. L'anno successivo detto contratto veniva però risolto consensualmente dalle parti e la venditrice provvedeva ad emettere nota di credito, ma solamente per l'importo del capitale, non anche per l'Iva. La Srl impugnava l'atto impositivo ma il ricorso era rigettato dalla CTP con decisione confermata dalla CTR. In sede di appello i giudici evidenziavano che la società avesse beneficiato di un credito Iva basato su una prestazione però inesistente perché la vendita non si era concretizzata; inoltre da un lato la nota di credito della venditrice era stata emessa tardivamente, dall'altro non vi erano elementi che attestassero la buona fede della Srl rispetto al fatto fraudolento. La decisione di appello veniva impugnata, lamentando l'assenza di prova dell'inesistenza dell'operazione contestata da parte dell'ufficio, oltre al fatto che in ogni caso l'Iva era stata correttamente detratta, rimanendo irrilevante la tardività dell'emissione della nota di credito da parte del soggetto promittente venditore.

La decisione

La Cassazione, con l'ordinanza n. 13091 depositata il 30 giugno 2020, ha rigettato il ricorso della contribuente, condannata anche alle spese di lite. Il dato fondamentale da tenere presente era costituito dalla

manca la realizzazione dell'operazione oggetto del preliminare: l'accordo originario era infatti venuto meno consensualmente e tale circostanza era pacifica ed incontestata. Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia UE, nel sistema dell'Iva, il diritto alla detrazione è necessariamente legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o alla prestazione di servizi: in assenza di tale elemento di fatto non può infatti sorgere alcun diritto alla detrazione, della quale mancherebbe il presupposto. Nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità ha confermato che il destinatario del documento contabile non è legittimato alla detrazione Iva indebitamente fatturata ove non sussista, la corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e quella reale dell'operazione economica in questione, fatta salva la buona fede del destinatario in caso di frode. Peraltro in un caso simile a quello oggetto del giudizio, la Corte di Giustizia ha precisato che se la cessione definitiva non avviene, il destinatario della fattura avente ad oggetto il pagamento dell'acconto non ha alcun diritto alla detrazione Iva, nemmeno qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia nemmeno rimborsato l'acconto ricevuto. La tesi della contribuente era pertanto in palese contrasto con i principi espressi sia a livello europeo che dalla stessa Cassazione.

A cura della Redazione

Fisco

Al via le nuove regole

Pagamenti in contanti: dal 1° luglio soglia a 2000 euro

A decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova soglia massima per il pagamento in contanti è fissata a 2.000 euro. L'importo massimo per i pagamenti in contanti scenderà ancora dal 1° gennaio 2022, quando il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro. Le nuove soglie per l'utilizzo del contante sono state previste dal decreto fiscale 2020 nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione fiscale.

Dal 1° luglio 2020 scatta il nuovo limite per i **pagamenti in contanti**. La nuova soglia massima scende a **2.000 euro**, mentre l'importo massimo per i pagamenti in contanti scenderà ancora dal 1° gennaio 2022, quando il limite diventerà di **1.000 euro**.

Leggi anche

- Uso del contante, si abbassa il limite. Con quali conseguenze?

- Limite all'uso del contante: un ritorno al passato?

Il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) ha introdotto

il nuovo limite all'uso del contante con l'art. 18, quale misura di **contrasto all'evasione fiscale**.

È stato pertanto modificato il D.Lgs. n. 231/2007, stabilendo che:

- a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova soglia massima per l'utilizzo del contante nei pagamenti sarà fissata a 2.000 euro;

- a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.

Il limite del pagamento in contanti introdotto nel 2016 era di 3.000 euro.

In caso di violazioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

- da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

Pagamenti tracciabili oltre soglia

In caso di superamento delle soglie, le modalità di pagamento o trasferimento di denaro permesse sono quelle che assicurano la **tracciabilità: bancomat o carte di debito, carte di credito**, prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento tracciabile come, ad esempio, il **bonifico**.

A cura della Redazione

Fisco

Concluso lo stato di emergenza

La giustizia tributaria riparte dal 1° luglio

Giustizia tributaria a pieno regime dal 1° luglio 2020: con la chiusura dello stato di emergenza al 30 giugno, riprende l'attività di tribunali e commissioni tributarie. Come previsto dal decreto Giustizia, convertito in legge n. 70/2020, anche se la giustizia riparte dal 1° luglio, restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici realizzati fino a quel momento, per evitare la ripetizione di atti già ufficializzati e la riprogrammazione in calendario delle varie udienze.

Dal 1° luglio 2020 i tribunali e la giustizia tornano a lavorare a pieno regime.

La ripartenza è la conseguenza della conversione (in legge n. 70 del 2020) del D.L. n. 28/2020 - **decreto Giustizia**. Nel testo finale è stata soppressa la norma che spostava la durata della fase 2 fino al 31 luglio; è quindi tornata operativa la **scadenza originaria**,

prevista per il **30 giugno 2020** dal decreto Cura Italia. In questo modo si mette fine alla fase di amministrazione della giustizia caratterizzata dal **rinvio delle udienze non urgenti** e da un accentuato utilizzo delle **modalità digitali**.

Leggi anche Nuove tipologie di udienze, anche da remoto, nel processo tributario ex Covid-19

La legge n. 70/2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020) consente dunque di far ripartire l'attività della giustizia: il 30 giugno terminerà la fase emergenziale negli uffici giudiziari e dal 1° luglio il sistema torna sostanzialmente alla normalità.

Per evitare la ripetizione di alcuni **atti già ufficializzati** e la riprogrammazione in calendario delle varie udienze, è stato previsto che si riparte dal 1° luglio ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici realizzati fino a quel momento.

A cura della Redazione

Fisco

Per le auto più inquinanti

Auto aziendali: aumenta la tassazione dei fringe benefit

Dal 1° luglio 2020 cambiano le modalità per calcolare il fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. La legge di Bilancio 2020 ha modificato le regole inerenti ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevedendo nuove percentuali di calcolo che tengono conto delle emissioni di CO₂ del veicolo. Di conseguenza, per i veicoli ad alte emissioni CO₂ le percentuali su cui si calcola il fringe benefit aumentano.

Le novità previste dalla legge di Bilancio 2020 riguardanti il **fringe benefit** delle **auto aziendali** sono effettivamente operative dal 1° luglio.

Leggi anche

-Auto aziendali: ultimi giorni per evitare gli incrementi dei fringe benefit

- Auto aziendali e IVA: cosa comporta la nuova percentuale di concorso al reddito del dipendente

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti misure per la tassazione delle auto aziendali. In particolare, dal 1° luglio 2020 il **calcolo dei fringe benefit** per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti cambierà completamente rispetto alle attuali regole.

Leggi anche Auto aziendali: aumenta la tassazione dei fringe benefit per i veicoli inquinanti

Per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020,

per i veicoli di nuova immatricolazione con alte emissioni inquinanti è previsto l'innalzamento delle percentuali **di calcolo**. La legge n. 160/2019 ha modificato l'art. 51 TUIR, inerente ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevedendo nuove percentuali che tengano conto delle emissioni di CO₂ del veicolo. Di conseguenza per i veicoli ad alte emissioni aumentano le percentuali su cui si calcola il **fringe benefit**.

Nuove modalità di calcolo

Quanto alle modalità di calcolo, la nuova norma prevede che, fermo restando il riferimento alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del **costo chilometrico ACI**, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, la percentuale da applicare sarà la seguente:

- 25% per i veicoli con valori di **emissione di CO₂** fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190g/km.

Inoltre, ferme restando le percentuali indicate per i veicoli con emissioni di CO₂ sino a 160g/km, a decorrere **dal 2021**, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento e precisamente

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190g/km.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Dal 1° luglio

Bonus IRPEF 2020: nuovi adempimenti per il sostituto d'imposta

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

In attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, prende il via la prima fase della riforma del cuneo fiscale. Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, verrà riconosciuta ai lavoratori una somma a titolo di trattamento integrativo del reddito da lavoro dipendente e assimilato pari a 600 euro per il periodo d'imposta 2020 a pari a 1200 euro per il periodo d'imposta 2021. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.35/E del 2020, ha istituito i codici tributo che il sostituto d'imposta è tenuto ad utilizzare per compensare il credito derivante dall'erogazione del trattamento. L'ulteriore detrazione fiscale verrà, invece, riconosciuta ai lavoratori con le ordinarie modalità di gestione delle detrazioni del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, ha istituito i **codici tributo** da utilizzare all'interno del modello F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP) per poter procedere alla compensazione del credito maturato dal sostituto d'imposta per effetto dell'**anticipazione del Trattamento Integrativo della Retribuzione (T.I.R.)** in favore dei lavori dipendenti ed assimilati per le prestazioni erogate a far data dal 1° luglio 2020. La pubblicazione del documento di prassi tributaria consente al datore di lavoro l'effettuazione degli adempimenti per poter riconoscere ai lavoratori dipendenti il trattamento che, unitamente all'ulteriore detrazione che il sostituto d'imposta deve riconoscere ai lavoratori con reddito superiore a 28 mila euro fino a 40 mila, manda "in pensione" il bonus Renzi dal 30 giugno 2020.

Nuovi importi per nuove fasce reddituali

Per effetto dell'articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è previsto il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati, con **reddito fino a 28.000 mila euro**, di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021.

Per i lavoratori con **reddito superiore a 28.000 euro**, invece, l'articolo 2 D.L. 5 febbraio 2020 n.3 ha istituito

un'ulteriore detrazione fiscale pari a:

- **480 euro**, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Il datore di lavoro, per le **prestazioni rese a far data dal 1° luglio 2020**, è tenuto a:

- applicare una **diversa soglia reddituale** accresciuta da 26.600 a 28.000 euro per poter definire la nuova e più ampia platea dei lavoratori legittimati della nuova riduzione del cuneo fiscale (art. 1, DL n. 3/2020);
- su richiesta dell'interessato, applicare una **nuova detrazione fiscale** di cui sono potenzialmente beneficiari i lavoratori con un reddito di cui all'articolo 49 del TUIR fino a 40.000 euro annui (art. 2 DL n.3/2020);
- riproporzionare su base mensile l'importo previsto su base annua per il periodo d'imposta 2020;
- riconoscere in busta paga l'importo calcolato.

Leggi anche Cuneo fiscale, a luglio prima fase della riforma: cosa deve fare il datore di lavoro

T.I.R.: esempio di calcolo

Mensilità	luglio 2020
Reddito presunto a luglio 2020 per il medesimo periodo di imposta	27.000 euro
Trattamento integrativo ex art. 1 D.L. n.3/2020 per il 2020	600 euro
Giorni di detrazione per il 2020	184
Giorni di detrazione per il mese di luglio 2020	31
Trattamento integrativo per luglio 2020	$600/184 * 31 = 101,09$

N.B. Nel caso di specie si evidenzia come a partire delle prestazioni rese da luglio 2020 potranno godere del

trattamento integrativo **soggetti esclusi dal beneficio del bonus Renzi**, ovvero che ne godevano in misura

ridotta in quanto rientranti nella fascia reddituale 24.600 e 26.600 euro.

In tale caso è bene precisare che il datore di lavoro:

- deve procedere all'**erogazione automatica del trattamento** salva espressa dichiarazione del lavoratore di non voler fruire del trattamento stesso;
- in applicazione dell'articolo n. 128 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), è tenuto a riconoscere il trattamento anche se nel periodo di paga l'imposta lorda calcolata sugli emolumenti mensili sia inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente, qualora il lavoratore sia destinatario di ammortizzatori sociali a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Si tratta di una condivisibile misura a tutela di coloro i quali hanno subito una riduzione del reddito imponibile per effetto della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

N.B. Ai fini del riconoscimento delle somme di cui trattasi, così come per il "pensionando" Bonus Renzi, l'imposta lorda determinata sulla retribuzione imponibile del lavoratore deve essere superiore alle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR comma 1 (detrazioni da lavoro dipendente) spettanti allo stesso. Continuano dunque ad essere esclusi dal T.I.R., così come erano esclusi dal bonus Renzi, i lavoratori "incapienti".

La risoluzione n. 35/E delle Entrate

Come accennato in premessa, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione in F24 dei crediti maturati dal sostituto d'imposta in seguito alla erogazione in busta paga del Trattamento Integrativo della Retribuzione (T.I.R.).

Al di là della mera novità tabellare, il contenuto della risoluzione merita alcuni commenti.

In primo luogo, dichiarando che il **trattamento va ripartito "tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020"**, l'Agenzia utilizza il riferimento al **principio di cassa**: in questo modo fornisce un importante contributo alla soluzione del "dilemma" creato dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto n. 3/2020 (il quale riporta il riferimento alle "prestazioni rese dal 1° luglio 2020") rispetto al comma 3 ("retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio").

Tale impostazione è senz'altro condivisibile dal punto

di vista teorico/dottrinale ma rende **problematica la gestione delle buste paga** di competenza del mese di giugno pagate nel successivo mese di luglio perché comporta l'effetto indesiderato di **ripartire i 600 euro** previsti per il corrente anno 2020 **in 7 mensilità** anziché 6 (da giugno a dicembre inclusi).

In seconda battuta si rileva che l'utilizzo del **codice tributo 1701** (ed il suo omologo 170E) è previsto nella colonna "importi a credito compensati" del modello F24 senza alcun cenno alla possibilità di utilizzarlo anche nella colonna a debito, come avviene oggi con il codice tributo 1655 relativo al bonus Renzi. Ciò potrebbe fare pensare ad un (improbabile) **cambiamento di rotta dell'Agenzia delle Entrate**, dal momento che, a far data dal 2017, la stessa Agenzia ha perentoriamente chiesto ai sostituti d'imposta di modificare le modalità di esposizione del codice 1655 (definite dalla circolare n. 22/2014): i datori di lavoro sono infatti chiamati ad indicare distintamente in F24 i bonus 80 euro erogati (da esporre nella colonna a credito) rispetto a quelli recuperati dalla busta paga del lavoratore (da esporre distintamente nella colonna a debito). Considerate le ovvie esigenze di rendicontazione, ai fini della corretta compilazione del modello 770/2021 e del superamento dei suoi controlli telematici, saranno certamente necessari **ulteriori chiarimenti**.

Considerazioni conclusive

In conclusione, si evidenzia come l'Agenzia delle Entrate, ai fini del controllo preventivo dei crediti utilizzati, richieda obbligatoriamente l'utilizzo dei **servizi telematici per la presentazione del modello F24** contenenti i nuovi codici tributo.

Viene dunque ribadita in questa sede la richiesta già avanzata con riferimento al codice tributo 1655 che, pur essendo stato istituito per evidenziare l'applicazione in busta paga di una detrazione articolo 13 del TUIR, è stato fino ad oggi considerato un **"credito" di natura tributaria** proprio del sostituto d'imposta. Nel caso del codice tributo 1701, gioca a favore dell'interpretazione adottata dall'Agenzia la mancata (e temporanea?) collocazione del T.I.R. nell'alveo delle detrazioni da lavoro, ma la sua natura resta chiaramente la medesima dell'ormai **ex bonus Renzi**.

Lavoro e Previdenza

Dal 1° luglio

Taglio del cuneo fiscale in busta paga: a chi e quando spetta

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Novità in busta paga e nell'elaborazione del libro unico del lavoro dal mese di luglio. Diventa, infatti, operativo il taglio del cuneo fiscale per il reddito di lavoro dipendente. Il vecchio bonus Renzi va in soffitta e viene sostituito da un nuovo bonus diverso nella struttura e negli importi spettanti a ciascun lavoratore dipendente. Inoltre, viene ampliata la platea dei beneficiari. Spetta al sostituto d'imposta erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore. Quale è la procedura corretta per il calcolo del nuovo bonus IRPEF?

E' operativa dal 1° luglio 2020 la disciplina, introdotta dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 3/2020, recante "Misure urgenti per la **riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**".

La nuova normativa modifica la struttura e i requisiti di spettanza del **bonus IRPEF**, ampliando la **platea dei beneficiari** con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale in favore della generalità dei lavoratori subordinati. Al riguardo è bene ricordare che il decreto Rilancio stabilisce che sia il **bonus Renzi di 80 euro** (abrogato dal 1° luglio 2020) che il trattamento integrativo di 100 euro (in vigore dal 1° luglio 2020) sono riconosciuti anche se il **lavoratore dipendente risulta incapiente** per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a seguito della riduzione dell'attività lavorativa in corso nel periodo di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19.

Lavoratori beneficiari

Il bonus spetta ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d'imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.

Le categorie di soggetti potenzialmente beneficiarie della nuova detrazione sono le seguenti:

- **Lavoratori dipendenti**
- **Soci di cooperative**
- Lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi
- Titolari di **stage, borse di studio** o altre attività di addestramento professionale
- **Collaboratori** coordinati e continuativi
- **Sacerdoti**
- **Lavoratori socialmente utili**
- Percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, **cassa integrazione** e NASpI.

Come si calcola il reddito complessivo

Nella determinazione del reddito complessivo rientra

l'ammontare dei redditi di ogni categoria (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi fondiari) al netto di:

- reddito derivante dall'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e le relative pertinenze;
- **premi di risultato** soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

N.B. Sono inclusi anche le rendite derivanti dall'affitto di immobili soggetti a cedolare secca.

Tempi e modalità di erogazione

Il credito fiscale viene riconosciuto **direttamente dal sostituto di imposta**, datore di lavoro o committente, che è tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore.

Il sostituto d'imposta effettua una **valutazione in proiezione** del reddito annuale del dipendente, sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e degli eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.

L'ammontare del **credito effettivamente erogato nel LUL** va riportato nella CU relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuta l'erogazione, secondo il principio di cassa.

N.B. Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.

L'erogazione del bonus effettuata dal sostituto d'imposta viene **recuperata attraverso la compensazione** con tutte le tipologie di tributo esonibili in F24, ex D. Lgs. 241/97, indipendentemente dalla loro natura. Il **codice tributo** da esporre per la compensazione in F24 del bonus erogato è il 1655.

Come si deve operare da luglio 2020

Il taglio del cuneo fiscale sui redditi percepiti dai lavoratori dipendenti va operato rideterminando il bonus IRPEF rispetto al quale viene introdotta una ulteriore detrazione. Tale ulteriore detrazione dall'imposta

lorda deve essere rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta nella seguente misura:

- a) **600 euro**, se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro;
- b) **480 euro**, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo risultante dal seguente $(35.000 \text{ euro} - \text{reddito complessivo}) / 7.000 \text{ euro}$, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- c) se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Il beneficio dunque:

- è pari a **100 euro mensili** per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
- è pari a **80 euro mensili** per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro;
- diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

Leggi anche:

- Cuneo fiscale e bonus Renzi: cosa cambia in busta paga con il decreto Rilancio
- Cuneo fiscale: buste paga di giugno senza il bonus Renzi?

Recupero rateale a conguaglio

Il sostituto d'imposta deve procedere alla **verifica di conguaglio a fine anno**: qualora l'ulteriore detrazione

risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in **8 rate di pari ammontare**, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Leggi anche Cuneo fiscale: il bonus non spettante va recuperato in 8 rate

Esempi di calcolo

Caso A)

I lavoratori che percepiscono un reddito superiore a 28.000 euro ma pari o inferiore a 35.000 euro hanno diritto ad un'ulteriore detrazione pari a **480 euro annui** aumentata del risultato della seguente formula:
 $120 * [(35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$.

Esempio

Reddito complessivo: 32.000 euro.

Ulteriore detrazione dal 1° luglio al 31 dicembre: $480 + 120 * [(35.000 - 32.000) / 7.000] = 531,42 \text{ euro}$.

Caso B)

I lavoratori che percepiscono un reddito di importo compreso tra 35 mila e 40 mila euro hanno diritto ad una detrazione pari al risultato della seguente formula:
 $480 * [(40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000]$

Esempio

Reddito complessivo: 38.000 euro.

Ulteriore detrazione dal 1° luglio al 31 dicembre: $480 * [(40.000 - 38.000) / 5.000] = 192 \text{ euro}$

Caso C)

I titolari di reddito complessivo superiore a 40 mila euro non hanno diritto ad alcun bonus.

Lavoro e Previdenza

In Gazzetta Ufficiale

**Reddito di cittadinanza:
importo decurtato per
mancata fruizione**

Con decreto del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali spiega le modalità di applicazione al reddito di cittadinanza della decurtazione, nella misura del 20%, che viene effettuata sul beneficio nel caso non sia stato interamente speso. La decurtazione può essere effettuata sia su base mensile che su base semestrale. Il reddito di cittadinanza, infatti, non permette il risparmio e l'accumulo, in quanto erogato per le esigenze mensili della famiglia e come tale va speso interamente entro i 30 giorni successivi all'accredito.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 2 marzo 2020 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze disciplina le tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del **reddito di cittadinanza**.

L'ammontare di **beneficio non speso ovvero non prelevato** dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione degli arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

Decurtazione mensile

L'importo da sottrarre viene determinato confrontando il **valore del saldo** nell'ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese.

Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al **valore del beneficio erogato** nei termini di cui al primo periodo, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. L'importo sottratto non può comunque superare il limite del 20% del beneficio mensile spettante nel mese precedente al confronto di cui al primo periodo.

Decurtazione semestrale

In ogni semestre di erogazione, è decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. L'importo da decurtare è confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun semestre con il valore

del **beneficio mensile** massimo spettante nel semestre. Il saldo è considerato al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell'ultimo mese del semestre e dell'eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta.

Le decurtazioni non operano se di **ammontare inferiore al 20%** del beneficio minimo ai sensi dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, calcolato su base mensile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 02/03/2020 (G.U. 30/06/2020, n. 163)

Bilancio

Emendamenti approvati

Decreto Rilancio: redazione dei bilanci senza effetto Covid-19

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Con un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto Rilancio, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, viene chiarito che per i bilanci 2019 la valutazione delle voci e della prospettiva di continuazione dell'attività va effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, causati dal Covid-19. Per i bilanci 2020, invece, la prospettiva di continuità può essere operata sulla base delle risultanze del bilancio precedente. Con l'emendamento si obbliga le imprese a fornire le informazioni relative al presupposto della continuità nella nota integrativa.

Nuove indicazioni per la redazione dei **bilanci 2019 e 2020**. Un emendamento al **decreto Rilancio** approvato dalla Commissione Bilancio della Camera precisa le disposizioni temporanee sui **principi di redazione** del bilancio previste dall'articolo 7 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020, convertito dalla legge 40/2020).

Cosa prevede il decreto Liquidità

Con l'articolo 7 del decreto Liquidità è stata introdotta una **facoltà di deroga** al disposto dell'articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del codice civile se sussistono determinate condizioni.

In particolare, la disposizione, al comma 1, prevede che "Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente". Il comma 2, inoltre, prevede che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati".

Documento interpretativo OIC

La norma è stata analizzata nel documento interpretativo 6 dell'Organismo italiano di contabilità, in cui viene chiarito che la disposizione, facendo esplicito riferimento all'articolo 2423 bis del codice civile, è destinata solo alle società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i **principi contabili nazionali** emessi dall'OIC ai sensi dell'art. 9bis del D.Lgs. n. 38/2005. Restano pertanto **escluse** le società che adottano i **principi contabili internazionali**.

Come specificato nel suddetto documento

interpretativo, la deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio:

- chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

La deroga invece non si applica ai bilanci approvati dall'organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.

Il documento precisa che:

- nei bilanci degli esercizi chiusi in data **anteriore al 23 febbraio 2020** (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della **continuità aziendale** in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11. Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29;
- nei bilanci degli esercizi chiusi in data **successiva al 23 febbraio 2020** e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata

fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, salvo che - ricorrendone i presupposti - nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L. n. 23/2020. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29. L'OIC nel suddetto documento interpretativo puntualizza che la società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella **Nota Integrativa** (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), comprese le **informazioni** relative agli effetti derivanti dalla pandemia **Covid-19**. In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai **fattori di rischio**, alle asunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi

ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Cosa prevede l'emendamento

Con l'emendamento viene ora disposto che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso **entro il 23 febbraio 2020** e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n.1 del codice civile va effettuata **non tenendo conto** delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Per i **bilanci 2020**, invece, la prospettiva di continuità può essere operata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Le imprese, specifica l'emendamento, devono fornire le informazioni relative al presupposto della continuità nella nota integrativa. Per i bilanci 2020, le informazioni sulla continuità sono fornite anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Con la correzione inoltre viene precisato che restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle **informazioni** da fornire nella **nota integrativa** e nella relazione sulla gestione, comprese quelle derivanti dai rischi e dalle incertezze relative a eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito.

L'emendamento, infine, specifica che l'efficacia delle disposizioni è limitata ai soli fini civilistici.

Finanziamenti

Decreto Rilancio

Superbonus 110%: al via dal 1° luglio

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Fa il suo esordio, a partire dal 1° luglio 2020, il superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici. La detrazione maggiorata, valida fino al 31 dicembre 2021, potrà essere recuperata in 5 anni o trasformata in sconto in fattura oppure ceduta a banche e fornitori. Una partenza però con alcuni aspetti da chiarire: mancano infatti i decreti ministeriali che fissano le disposizioni attuative. Secondo quanto anticipato dal Ministro delle Finanze, arriveranno dopo la conversione del decreto Rilancio, che dovrà avvenire entro il 18 luglio. Il quadro è poi reso incerto anche per modifiche in arrivo: nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del decreto, potrebbero essere approvati correttivi che andrebbero a ridurre i massimali di spesa e ad estendere i superbonus alle seconde case e agli enti del Terzo settore.

Super **ecobonus** e **sismabonus** al 110% al via. Il 1° luglio 2020 segna infatti il debutto della **maxi detrazione** per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici prevista dal **decreto Rilancio** (D.L. 34/2020, art. 119).

L'entrata in vigore dei superbonus però è caratterizzata da molte incertezze, determinate dalla mancanza dei decreti attuativi e dalle possibili modifiche in arrivo. Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del decreto, potrebbero essere approvati correttivi che andrebbero a ridurre i massimali di spesa e ad estendere i superbonus alle seconde case e agli enti del Terzo settore.

Leggi anche Superbonus 110% ad ampio raggio: tra effetto traino e spese accessorie

Super ecobonus

Per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, il super ecobonus al 110% scatta per **tre tipologie** di interventi (interventi trainanti), specificatamente indicati al comma 1.

Il primo intervento trainante che dà diritto alla maxi detrazione al 110% riguarda l'isolamento termico delle **superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione deve essere calcolata (secondo la formulazione attuale della norma) su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

N.B. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Altro intervento trainante consiste nella **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione. Il limite di spesa (al momento) è di 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari presenti. La maxi detrazione sarà riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Il terzo intervento trainante che dà diritto al super ecobonus riguarda invece gli interventi sugli **edifici unifamiliari** consistenti nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione. In tal caso, la detrazione deve essere calcolata (per ora) su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro e sarà riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

N.B. La realizzazione di uno dei suddetti interventi trainanti permette di fruire dalla maxi detrazione del 110% anche per:

- tutti gli interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14 del D.L. 63/2013;
 - l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
-

Per beneficiare del super ecobonus del 110% gli interventi devono necessariamente prevedere il **miglioramento di due classi energetiche** dell'edificio, oppure, nel caso in cui questo non sia possibile per le caratteristiche dell'immobile, l'intervento deve permettere di ottenere la classe energetica più alta possibile.

Il miglioramento della classe energetica dovrà essere **certificato** attraverso la presentazione dell'attestato di **prestazione energetica** (APE), ante e post lavori, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Gli interventi inoltre devono rispettare i requisiti minimi previsti dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, in termini di caratteristiche prestazionali dei componenti e i massimali di spesa per ogni intervento.

Super sismabonus

È invece il comma 4 ad occuparsi del super sismabonus. La detrazione al 110% può essere usufruita per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per tutti gli interventi di **adeguamento e miglioramento sismico** indicati nell'art.16 da comma 1-bis a comma 1-septies del D.L. n. 63/2013. Compresi quindi anche gli acquisti di case antisismiche cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, se consentita dalle norme urbanistiche (la vendita deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori).

La maxi detrazione vale per gli edifici ubicati in **zona sismica 1), 2) e 3)** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003).

Impianti solari e sistemi di accumulo

Dal 1° luglio 2020 scatta anche il bonus potenziato al 110% per l'installazione di impianti solari fotovoltaici **connessi** alla **rete elettrica** se effettuata contestualmente a uno degli interventi trainanti o di adeguamento sismico. La spesa massima ammissibile è di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa.

La detrazione al 110% viene riconosciuta anche per **sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

Chi ne può beneficiare

Numerose incertezze riguardano i soggetti ammessi a fruire del superbonus 110%.

Secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 119, le maxi detrazioni spettano:

- ai **condomini**;
- alle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di impresa, sulle singole unità immobiliari adibite ad

abitazione principale;

- agli istituti autonomi case popolari (**IACP**) per interventi di edilizia residenziale pubblica;

- alle **cooperative di abitazione** a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il comma 10 invece prevede espressamente che **sono esclusi** dal super ecobonus gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari **diversi** da quello adibito ad **abitazione principale**. Si tratta in sostanza delle seconde case.

Dalla lettura delle disposizioni, pertanto, prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Al momento, invece, gli edifici unifamiliari sono esclusi dal super ecobonus mentre possono ottenere solo il super sisma. Tuttavia, un emendamento in approvazione estende il super ecobonus a una sola seconda casa.

Secondo l'attuale formulazione dei commi 9 e 10 non esiste un richiamo espresso o rinvio ad altre norme a cui riferire la definizione di edificio unifamiliare e di abitazione principale, generando incertezze interpretative.

Ad esempio, la definizione di abitazione principale è diversa se si considera il testo unico o il codice civile o ai fini Imu.

Come si fruisce

Sia il super eco bonus che il super sisma bonus saranno validi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Un emendamento tuttavia potrebbe estendere la durata dell'agevolazione fino al 30 giugno 2022, ma solo per gli interventi sugli immobili degli istituti autonomi case popolari destinati all'edilizia sociale.

La detrazione 110% potrà essere fruita dagli aventi diritto in **5 rate annuali** di pari importo, con possibilità di optare per la **cessione** ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrate indicherà le modalità attuative) oppure per lo **sconto in fattura**, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto:

- è necessario richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. I dati dovranno essere comunicati

esclusivamente in via telematica secondo quanto verrà disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che dovrà definire anche le modalità attuative. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità;

- per gli interventi di efficienza energetica i **tecnici abilitati** asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente **congruità** delle **spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati (le modalità di trasmissione della asseverazione e le relative modalità attuative dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico). Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all'**ENEA**. È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative. Le spese sostenute per il rilascio dell'asseverazione rientrano tra le spese detraibili;

- per gli interventi antisismici, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai **professionisti** incaricati della **progettazione strutturale**, direzione dei lavori delle strutture e collaudo

statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati dovranno attestare, altresì, la congruità delle spese sostenute.

Sanzioni

In caso di attestazioni o **asseverazioni infedeli** si applicherà una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per certificazione, oltre alle sanzioni penali ove ci fossero i presupposti.

Per espressa previsione normativa, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una **polizza di assicurazione** della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La **non veridicità** delle attestazioni o asseverazioni comporta la **decadenza dal beneficio**.

Finanziamenti

Per imprese e professionisti

Pagamenti elettronici: dal 1° luglio credito d'imposta del 30% sulle commissioni

A partire dal 1° luglio imprese e i liberi professionisti, con ricavi o compensi fino a 400.000 euro, che accettano pagamenti mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, possono fruire di un credito d'imposta pari al 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate verso consumatori finali. Il bonus può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell'esercente, secondo il principio di cassa.

Tutto pronto per il credito d'imposta sui **pagamenti elettronici**. Dal 1° luglio 2020 possono fruirne le **imprese e i liberi professionisti**, con ricavi o compensi fino a 400.000 euro, che accettano pagamenti mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il beneficio consiste in un bonus pari al 30% di quanto addebitato per le transazioni effettuate con privati tramite carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell'esercente, secondo il principio di cassa.

Leggi anche Pagamenti elettronici: come utilizzare il credito d'imposta

A chi spetta

Come anticipato, il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.

Commissioni

Il credito d'imposta è **pari al 30%** delle commissioni addebitate, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, per le transazioni effettuate con **carta di debito, di credito o prepagata** o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Per **commissione** deve intendersi "la commissione applicata all'esercente dal soggetto che stipula con quest'ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall'esercente in relazione a un'operazione di

pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di commissione i costi applicati sul **transatto** e/o i **costi fissi** che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione" (Agenzia delle Entrate, provvedimento 29 aprile 2020).

Modalità per fruire del credito d'imposta

Gli **operatori finanziari** che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti ad **inviare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del beneficio. Inoltre, dovranno inviare agli esercenti, tramite posta elettronica certificata o nell'on-line banking, entro il **giorno 20 del mese successivo** a quello di riferimento, un'apposita comunicazione con l'indicazione dei seguenti dati:

- il **codice fiscale** dell'esercente;
- il mese e l'anno di **addebito**;
- il **numero** totale delle **operazioni di pagamento** effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'**importo** delle **commissioni addebitate** per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo e sarà utilizzabile esclusivamente in **compensazione** mediante **modello F24** a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell'esercente (secondo il principio di cassa).

In caso di errori o di omissioni nella comunicazione, gli interessati potranno **correggere** i dati trasmessi, oppure annullare la trasmissione. La comunicazione di annullamento dovrà essere inviata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Documentazione

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta dovranno conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta,

degli organi dell'Amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

Bonus vacanze: al via l'utilizzo dello sconto. Come si chiede?

Parte dal 1° luglio il bonus vacanze, l'incentivo che riconosce ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro un contributo utilizzabile per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in Italia fino al 31 dicembre 2020. Lo sconto è pari all'80% del valore massimo dell'agevolazione attribuita oppure all'80% del corrispettivo dovuto, se quest'ultimo è inferiore all'importo massimo dell'agevolazione attribuita. Il restante 20% del valore massimo dell'agevolazione o, se inferiore, del corrispettivo dovuto può essere detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno d'imposta 2020 esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale che ha usufruito dello sconto. Come si chiede l'agevolazione?

Bonus vacanze ai blocchi di partenza. Disposto dal **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020), il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari con **ISEE** fino a **40.000 euro** e potrà essere utilizzato, dal **1° luglio** al 31 dicembre 2020, per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in Italia. **Leggi anche** Bonus vacanze, domande dal 1° luglio. Come fare

Requisiti per l'accesso all'agevolazione

Nel dettaglio l'agevolazione consiste in un credito fruibile esclusivamente nel seguente modo:

- nella misura dell'**80%**, d'intesa con il fornitore, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**;
- per il **20%** come **detrazione d'imposta** in sede di dichiarazione dei redditi.

L'agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro.

Nel caso di nuclei familiari composti da **più di due persone** la misura massima dell'agevolazione è di 500 euro. La misura massima dell'agevolazione è di 300 euro per i nuclei familiari composti da **due persone** e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Come richiede l'agevolazione

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 17

giugno 2020, ha chiarito che la richiesta di accesso all'agevolazione dovrà essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare che sia in possesso:

- dell'identità **SPID**;
- o della Carta di identità elettronica (**CIE**).

Si potrà accedere all'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l'esito del riscontro.

Se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all'agevolazione.

Leggi anche Bonus vacanze, il "percorso ad ostacoli" per presentare la domanda e la DSU all'INPS

Se l'esito del riscontro è positivo viene comunicato al richiedente un **codice univoco** ed un **QR-code** e l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.

Nel caso in cui la richiesta di accesso all'agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.

Modalità di fruizione dello sconto

Lo sconto potrà essere utilizzato nel periodo compreso tra il **1° luglio 2020** e il **31 dicembre 2020** per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast.

Come precedentemente anticipato, lo sconto è pari all'80 per cento del valore massimo dell'agevolazione attribuita oppure all'80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest'ultimo è inferiore all'importo massimo dell'agevolazione attribuita.

Il restante 20 per cento del valore massimo dell'agevolazione o, se inferiore, del corrispettivo dovuto può essere detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno d'imposta 2020 esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale che ha usufruito dello sconto.

L'agevolazione è utilizzabile da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Il **fornitore**, al momento dell'incasso del corrispettivo dovuto per il servizio reso, dovrà acquisire il codice

univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario del documento di spesa e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In esito alla verifica dello stato di validità dell'agevolazione e dell'importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l'applicazione dello sconto e da questo momento l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.

L'Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative all'utilizzo dello sconto a PagoPA S.p.A. e il richiedente è informato dall'**App IO**, con apposito messaggio, dell'avvenuta fruizione dello sconto e della data di utilizzo. Le stesse informazioni sono rese disponibili in consultazione all'interno di un'apposita sezione del cassetto fiscale del soggetto che ha utilizzato lo sconto.

Recupero dello sconto effettuato

A decorrere dal **giorno lavorativo successivo** alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore, potrà recuperare lo sconto effettuato mediante un credito d'imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

In alternativa all'utilizzo il credito d'imposta potrà essere **ceduto**, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri **fornitori di beni e servizi**, nonché ad **istituti di credito** o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.

Codice tributo

Con risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta spettante e, precisamente, il codice: **- 6915 BONUS VACANZE** - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto - articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il codice tributo dovrà essere riportato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2020".

A cura della Redazione

Impresa

Emendamenti approvati

Decreto Rilancio: per le Srl nomina dell'organo di controllo differita al 2022

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Differita al 2022 la nomina degli organi di controllo o del revisore per società a responsabilità limitata e società cooperative. È quanto previsto dall'emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Rilancio approvato dalla Commissione Bilancio della Camera il 29 giugno 2020. Viene quindi concesso più tempo per le Srl alle prese con l'emergenza sanitaria da Covid-19, rinvio questo che pone, però, qualche interrogativo sul fatto che il biennio di osservazione del superamento dei parametri per la nomina dell'organo di controllo resti immutato (esercizi 2017 e 2018), oppure sia differito (2019-2020). Quali potrebbero essere gli impatti?

Le società a responsabilità limitata (Srl) e le società cooperative hanno tempo fino alla data per l'approvazione dei **bilanci** relativi all'**esercizio 2021**, in luogo della data prevista per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 per la **nomina degli organi di controllo** o del **revisore**.

È quanto si legge nell'**emendamento** al disegno di legge per la conversione del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) approvato dalla Commissione Bilancio della Camera il 29 giugno 2020.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività d'impresa, si interviene ancora una volta sulla formulazione dell'articolo 379, comma 3, del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, di cui al D.Lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14, differendo il termine entro il quale le SRL - al ricorrere di determinate situazioni - sono tenute alla nomina dell'organo di controllo.

Ma andiamo con ordine e ricostruiamo le fasi principali della vicenda, anche alla luce delle recenti novità legislative che - a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - hanno interessato la tempistica di approvazione dei bilanci relativi al 2019.

Codice della crisi d'impresa

Il D.Lgs. n. 14/2019 contenente il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" ha ampliato le ipotesi al ricorrere delle quali le società a responsabilità limitata (Srl) sono tenute a nominare un organo di controllo o un revisore legale.

Nello specifico - intervenendo sulla formulazione dell'articolo 2477 c.c. - è stato stabilito che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per **due esercizi consecutivi** almeno uno dei seguenti requisiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

In sostanza, la novella normativa in commento ha modificato i parametri di cui alla lettera c).

Obbligo della nomina degli organi di controllo			
Parametri	Art. 2477 c.c. ante l. n. 14/2019	Art. 2477 c.c. post l. n. 14/2019	Art. 2477 c.c. post l. n. 55/2019
	Per 2 esercizi consecutivi superamento di due dei 3 limiti	Per 2 esercizi consecutivi superamento di almeno 1 dei 3 limiti	Per 2 esercizi consecutivi superamento di almeno 1 dei 3 limiti
Attivo Stato Patrimoniale	€ 4.400.00	€ 2.000.000	€ 4.000.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.800.00	€ 2.000.000	€ 4.000.000
Media dei dipendenti occupati nell'esercizio	50 unità	10 unità	20 unità

L'**obbligo della nomina** dell'organo di controllo o del revisore **viene meno** se per tre esercizi consecutivi,

non è stato superato alcuno dei parametri di cui alla predetta lett. c).

Con riferimento alla decorrenza di dette modifiche, le Srl in essere alla data del **16 marzo 2019** (data di entrata in vigore delle modifiche), qualora ricorrano i requisiti richiesti dall'articolo 2477, c.c. devono:

- nominare l'organo di controllo o il revisore;
 - se necessario, uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni,
- entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

In termini operativi, pertanto, la nomina degli organi di controllo sarebbe potuta avvenire entro la fine di aprile 2019 o entro la fine di giugno 2020 (120 giorni o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, secondo quanto stabilito dall'articolo 2364, secondo comma, c.c.).

Tuttavia, l'articolo 106, comma 1 del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020) ha disposto che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'**assemblea ordinaria** è convocata entro **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

La deroga introdotta dal decreto Cura Italia consente quindi di poter fruire del **termine più ampio** di 180 giorni anche a quelle società il cui statuto non contiene alcuna previsione in merito al differimento, e, in linea generale, senza necessità di fornire alcuna motivazione, tutte le società possono procedere alla convocazione dell'assemblea entro il 30 giugno 2020.

Ciò significa che l'organo amministrativo deputato a predisporre il progetto di bilancio da sottoporre ai soci non deve riunirsi necessariamente in via preventiva per deliberare in merito alla proroga individuandone le motivazioni: il differimento è stabilito ex lege.

Va da sé che anche le nomine dell'organo di controllo o del revisore legale per le Srl che ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 2477, comma 2, c.c., da effettuarsi in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio 2019, subiscono un ulteriore differimento.

Sanzioni

In base all'articolo 2631 c.c., la mancata convocazione dell'assemblea comporta l'applicazione in capo a ciascun amministratore di una sanzione compresa tra € 1.032 ed € 6.197.

Cosa prevede l'emendamento al decreto Rilancio

Secondo quanto si legge nell'emendamento 51.04 al D.L. n. 34/2020 approvato dalla Commissione

Bilancio della Camera il 29 giugno 2020, viene differito alla data di **approvazione dei bilanci** relativi al **2021** il termine ultimo entro il quale le Srl - al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 2477 c.c. - sono tenute alla nomina dell'organo di controllo.

Pertanto, le Srl hanno ancora **due anni** per la nomina dell'organo di controllo, ossia entro la data di approvazione (aprile/giugno 2022) del bilancio relativo al 2021.

Tale modifica, se indubbiamente dettata dalla finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività d'impresa, pone alcuni dubbi applicativi.

In primo luogo, occorre domandarsi se detto slittamento nella tempistica prevista per la nomina in questione potrebbe in termini operativi comportare delle modifiche anche in relazione a quelli che sono gli esercizi da considerare ai fini del superamento dei parametri indicati dall'articolo 2477, comma 1, lett. c), in presenza dei quali occorre procedere con la nomina degli organi di controllo.

Infatti, la norma da riferimento ai fini della verifica del superamento dei parametri per la nomina dell'organo di controllo agli esercizi 2017 e 2018, dato che la nomina in questione deve essere effettuata entro lo scorso 16 dicembre 2019.

A seguito del differito al termine per la nomina dell'organo di controllo alla data di approvazione del bilancio relativo al 2021 ci si chiese se:

- a) il biennio di riferimento resti immutato 2017 - 2018, oppure
- b) si modifichi, diventando 2019 - 2020.

Appare evidente che la scelta di entrambe le soluzioni sarebbe influenzata dagli effetti sull'andamento dell'attività aziendale prodotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel primo caso, infatti nel biennio 2017-2018 la società potrebbe aver maturato le condizioni per dover nominare l'organo di controllo - superamento delle soglie di cui all'art. 2477, co. 2 lett. c) c.c. - ma non doverla di fatto effettuare nel 2022, se nel triennio 2019-2020 e 2021 per ha superato alcune dei suddetti requisiti.

Allo stesso modo, optando la soluzione b), i risultati degli esercizi 2019-2020 potrebbero essere stati significativamente influenzati dall'emergenza Covid -19 a tal punto da determinare il **non superamento** di alcuno dei seguenti **requisiti**:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di

euro;

unità.

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.